



CP n. 3/19

TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	Presidente
dott.ssa Flavia Mazzini	Giudice
dott. Lorenzo Pini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata in data 29.3.2019 dalla società Dispensa Alimentare.It srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fratterosa, via Isonzo 10 (REA PS 160192), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Michele Pratelli ed Umberto Maria Bianco, che la rappresentano e difendono, come da delega in calce al ricorso;

rilevato che la debitrice chiede termine per depositare la proposta ai sensi dell'art 161, comma 6, L.F.;

ritenuto che la richiesta di concessione del termine appare ammissibile ai sensi del citato art.161, comma 6, L.F., atteso che alla domanda è allegata la determina prevista dall'art 152 L.F. ed è corredata dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, da un aggiornato certificato camerale e dall'elenco nominativo dei creditori ed atteso che la debitrice non ha presentato negli ultimi due anni analoga domanda ai sensi del citato art.161, comma 6, L.F.;

ritenuto che appare opportuno, imporre alla debitrice, ai sensi dell'art 161, comma 8, L.F., come modificato dall'art 82 del D.L. n 69/2013, l'obbligo di informare il Tribunale sulle attività anche finanziarie svolte medio tempore dall'impresa e sull'attività svolta per la predisposizione del progetto e del piano;

ritenuto che appare opportuno la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art 161 L.F, come modificato dal citato articolo 82 del D.L. n 69/2013, affinché vigili sull'attività svolta dalla debitrice;

per questi motivi

concede alla debitrice, ex art 161, comma 6, L.F. termine di giorni 60 ,con decorrenza dal 29.3.2019, per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, commi 2 e 3, L.F.;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Lorena Gaffuzzi, con studio in Urbino, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

ordina che la debitrice ponga a disposizione del Tribunale e del Commissario Giudiziale i libri contabili ex art 170 L.F.;

dispone che la ricorrente, ogni 30 giorni, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino e delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria e/o straordinaria effettuata;

dispone che il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, riferisca con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

segnala alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Pesaro in data 2 aprile 2019

Il Presidente
dott. Davide Storti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 APR. 2019

Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Adrio MARIN)

